

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FAUCEGLIA GIUSEPPE

Nella seduta del 13/07/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

La ricorrente, assistita da un legale, espone che a seguito della morte dello zio materno in data 8/3/2015, veniva pubblicato testamento olografo del 31/7/2001, con il quale il de cuius disponeva in suo favore quanto segue "il resto di immobili e mobili e oggetti vari vanno alla mia nipote"; a seguito di ciò, reputandosi erede universale, previa produzione della necessaria documentazione abilitativa, ha chiesto all'intermediario la liquidazione delle somme depositate sul conto corrente del de cuius unitamente alla liquidazione dei titoli, ritenendo che l'espressione utilizzata nell'atto di ultima volontà ("mobili") fosse idonea a ricomprendere ogni bene esistente nell'asse ereditario.

Rimasta insoddisfatta della preliminare interlocuzione avuta con l'intermediario, che aveva ritenuto non idonea l'espressione utilizzata nel testamento al fine di ricomprendere le utilitas risultanti dai rapporti bancari intrattenuti dal de cuius, si è rivolta all'ABF chiedendo il previo riconoscimento della qualità di erede universale, essendo stata chiamata dallo zio materno a succedergli nella universalità dei suoi beni, in ragione della disposizione testamentaria del 31/7/2001, resa pubblica il 27/3/2015, e, di conseguenza, la liquidazione delle somme di danaro risultanti dal conto corrente, nonché del valore unitario delle obbligazioni, dei quali lo stesso era titolare, oltre gli interessi maturati e



il risarcimento dei danni patiti per l'illegittimo rifiuto opposto dall'intermediario.

L'intermediario, costituitosi nel presente procedimento, ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo che l'espressione utilizzata non fosse idonea a ricomprendere anche le attività bancarie, tanto più che le disposizioni testamentarie in oggetto costituivano il seguito di un precedente testamento del 14/8/1989, e deducendo di aver informato la ricorrente che "si sarebbe proceduto allo svincolo delle attività relitte con quietanza congiunta delle beneficiarie indicate nel testamento e di tutti i coeredi legittimi ovvero di coloro che saranno elencati a tale titolo nella nuova Dichiarazione sostitutiva, salvo eventuali opposizioni".

Diritto

La questione, in termini di diritto, concerne l'interpretazione della disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo datato 31/7/2001, che, secondo la prospettazione offerta dalla ricorrente, sarebbe idonea ad attribuire alla stessa anche le somme ed i titoli di cui il de cuius era titolare al momento della morte. Siffatto profilo involge i rapporti tra institutio ex re certa e successione legittima, in ordine al quale si registrano contrastanti orientamenti in dottrina, divisa tra chi ritiene che l'institutio fungerebbe da limite all'attribuzione mortis causa con la conseguenza che riguardo ai beni residui dovrebbe aprirsi la successione legittima e chi, al contrario, ritiene che i beni non compresi nel testamento debbono essere assegnati agli eredi testamentari, in proporzione del valore delle quote calcolate a posteriori in relazione al valore rispettivo delle singole concrete attribuzioni. In ogni caso, stante anche la circostanza che la disposizione controversa andrebbe esaminata congiuntamente al contenuto di un precedente testamento olografo del 1989, si tratta di attività di interpretazione di disposizioni testamentaria, che, in quanto tale, non può competere né all'intermediario né a questo Collegio, il quale deve limitarsi esclusivamente a verificare se il comportamento della banca si presenti corretto in relazione alla richiesta di coloro che appaiono legittimati. Orbene, nel caso di specie, plurime circostanze fanno emergere una mancanza di univocità della qualità di creditore della ricorrente, con riferimento alle somme risultanti dal conto corrente e dai titoli obbligazionari, con la conseguenza che proprio tali elementi consentono di concludere per la correttezza dell'operato dell'intermediario resistente, improntato a criteri di prudenza in ordine a profili giuridici e di fatto significativamente controversi (Collegio di Milano, decisione n. 5588/2014).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO